



FISCALITA' DEI CONTRIBUTI E DELLE SPESE MEDICHE PER GLI ISCRITTI AL FASI

In vista dell'approssimarsi della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2015, si ritiene opportuno riepilogare i criteri inerenti la deducibilità fiscale dei contributi e la detraibilità delle spese mediche sostenute dagli iscritti al FASI, confermati dall'Agenzia delle Entrate a seguito di richieste di parere avanzate da Federmanager con diverse risoluzioni a partire dalla n. 78/E del 28 maggio 2004). Naturalmente, i suddetti criteri non si applicano in modo uniforme per tutte le Casse/Fondi ma soltanto agli iscritti a Casse/Fondi che abbiano meccanismi di contribuzione analoghi al FASI.

1) DIRIGENTE IN SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR, la contribuzione versata al FASI, sia per la quota a carico dell'azienda (pari a € 1.872) che per quella a carico del dirigente in servizio (pari a € 960), è interamente deducibile dal reddito dell'interessato in quanto l'importo è complessivamente non superiore al limite previsto di € 3.615,20. A tale proposito si ricorda che non rileva fiscalmente la quota che l'azienda versa a titolo di solidarietà per i dirigenti in pensione in quanto ad essi non ricollegabile (vedi successivo punto 2.1.). Conseguentemente, le spese mediche **sono detraibili solo per la quota eccedente l'importo rimborsato dal Fondo.**

AVVERTENZE:

A) Nel caso in cui il **dirigente in servizio**, iscritto al FASI, fosse iscritto anche ad una Cassa/Fondo di assistenza sanitaria integrativo dello stesso FASI, ad esempio ASSIDAI, occorre verificare se, per effetto della contribuzione versata a quest'ultima forma di assistenza sanitaria integrativa, si supera il limite di deducibilità pari a € 3.615,20. Se così fosse, oltre alla quota delle spese mediche rimaste a carico dell'interessato, è possibile **detrarre proporzionalmente le spese sanitarie per la parte rimborsata dai Fondi.** Vediamo un esempio:

Contr. FASI:	€ 1.872 (quota azienda) +	
	€ 960 (quota dirigente) =	
	€ 2.832	+
Contr. ASSIDAI o Fondo analogo	€ 1.168	=

TOT. CONTRIBUTI VERSATI:	€ 4.000	

Calcolo percentuale detraibilità proporzionale spese mediche rimborsate:

$$\frac{(4.000 - 3.615,20)*100}{4.000} = \mathbf{9,62}$$

Tale aliquota deve essere applicata all'importo relativo alle spese mediche rimborsate per ottenere la relativa quota da portare in detrazione sul modello 730. Quindi, supponendo che l'interessato abbia questa situazione:

Spese mediche SOSTENUTE:	€ 3.000
di cui:	
RIMBORSATE dai Fondi:	€ 2.000
NON RIMBORSATE:	€ 1.000

L'importo detraibile sarebbe così determinato:

Spese mediche NON RIMBORSATE: € 1.000 +

Spese mediche RIMBORSATE e
detraibili IN QUOTA PARTE:

2.000 * 9,62%= € 192,4=

Totale importo detraibile: € 1.192,4

Come noto, in sede di calcolo, tale importo scontrerà la franchigia pari a € 129,11.

B) Come noto, con l'introduzione del 730 precompilato, le casse di assistenza sanitaria sono ora obbligate a comunicare all'Agenzia delle Entrate i rimborsi liquidati ai propri iscritti in servizio. Considerando che le detrazioni per spese sanitarie sono indicate nel 730 precompilato con il criterio di cassa (e non di competenza), si pone un problema nel caso in cui l'interessato sostiene la spesa medica nell'anno di riferimento (ad esempio 2015) e riceve il rimborso da parte del Fondo nell'anno successivo (nel 2016). In tali casi, il TUIR prevede la detraibilità dell'intera spesa nell'anno di riferimento (2015) e la dichiarazione dell'intero importo del rimborso nell'anno successivo (2016), soggetto a tassazione separata da indicare nel modello 730 con il codice 4 nel rigo D7 e nel modello Unico, nel fascicolo 2 nel rigo RM8.

Tuttavia, in alternativa, al fine di non dover procedere ad una doppia dichiarazione (della spesa nel 2015 e del rimborso nel 2016), l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E dell’8 marzo 2007, ha sancito la possibilità per il contribuente che già conosce l’importo del rimborso all’inizio dell’anno seguente (nell’esempio il 2016) e prima della presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno precedente (cioè per il 2015), di sottrarre l’importo del rimborso che il Fondo erogherà successivamente nella dichiarazione dell’anno in cui si è effettuata la spesa medica (quindi nella dichiarazione del 2015).

2) DIRIGENTE IN PENSIONE

I contributi versati direttamente al FASI dai dirigenti pensionati, invece, non sono deducibili dal reddito. Ciò in quanto, come segnalato anche nella Risoluzione n. 293/E dell’11 luglio 2008 dell’Agenzia dell’Entrate, qualora il meccanismo di funzionamento del Fondo preveda in favore del pensionato un versamento contributivo a carico del datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato, come nel caso del FASI, l’Agenzia ritiene non applicabile il suddetto art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR.

Tenuto conto che i contributi versati al FASI dai pensionati hanno concorso alla formazione del loro reddito imponibile, ne consegue che le spese sanitarie sostenute dagli stessi pensionati sono integralmente detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per la parte che eccede € 129,11 anche per la quota già rimborsata dal Fondo, secondo le regole previste per le detrazioni dall’Irpef, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

2.1. DIRIGENTE IN PENSIONE – SPESE MEDICHE SOSTENUTE DAL CONIUGE NON FISCALMENTE A CARICO: su richiesta di Federmanager, con circolare n. 21/2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese mediche sostenute dal coniuge non fiscalmente a carico del dirigente in pensione iscritto al FASI, anche se rimborsate dal Fondo, sono detraibili dal coniuge nella misura del 19% per la parte che eccede € 129,11 secondo quanto previsto dall’art. 15. Comma 1, lett. c) del TUIR.

2.2. DIRIGENTE IN PENSIONE - SPESE MEDICHE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL FASI IN REGIME DI CONVENZIONE DIRETTA: sempre su specifica richiesta di parere inoltrata da Federmanager alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 167 del 25 novembre 2005, è stato chiarito che, per il dirigente in pensione iscritto al FASI, le spese mediche, anche quando siano state pagate direttamente dal Fondo alle case di cura convenzionate, sono detraibili dall’Irpef secondo le modalità previste dal richiamato art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.

Maggio 2016